

DISEGNO DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE  
 ARRIVO  
 17310 1974  
 Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_  
 Prot. N. 4161

" ART. 23 - LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1973, N.6 AUMENTO DEL FONDO REGIONALE INTEGRATIVO DI QUELLO ASSEGNATO DALLO STATO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 6/12/1971, n. 1044 PER IL PIANO DEGLI ASILI-NIDO FINANZIATO PER GLI ANNI 1972 - '73."

La I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella  
 del 16/12/74  
 richiesta del Presidente della Commissione  
 l'ore, visto l'art. 19 del regolamento del Consiglio  
 gli nale, la presente parere favorevole sull' pro-  
cesso di legge e sulle variazioni di bilancio esse con  
 [to IL PRESIDENTE DELLA I<sup>a</sup> COMMI

Relatore: Avv. Gaetano Scemarcio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
 Ufficio di presidenza della Commissione

Si trasmette alla Presidenza del Consiglio per  
 provvedimenti di competenza.

7 NOV 1974

U/ Ufficio Commissioni  
*[Signature]*

Onorevole Presidente,  
Collegli Consiglieri,

La materia in trattazione è disciplinata dalla legge statale 6 dicembre n.1044 e da quella regionale di applicazione 3 marzo 1973,n.6.

Con la prima lo Stato ha disposto interventi in contributi in campo c " una tantum " di due tipi:

- a) per la costruzione, l'impianto e l'arredamento f.
- b) per la gestione "

Il piano ha validità quinquennale a partire dal 1972.

Con la seconda - cioè con la legge regionale 3 marzo 1973,n.6 - la Regione Puglia ha stabilito di concedere contributi della medesima natura a grazione per un impegno finanziario di f. 400.000.000 annui per l'intera durata del piano.

Il piano di finanziamento di asili-nido per gli anni 1972-73, approvato Regione Puglia con deliberazione del Consiglio n.50 in data 4/12/1972 visto la realizzazione di complessivi 107.

Poichè la misura del contributo statale in relazione al gettito dell'IRPEF è risultato inferiore, la Regione ha potuto finanziare solo 100 dei 107 inclusi nel piano per gli anni 1972-73.

./.

Molteplici e variamente imputabili sono le cause che hanno impedito il dato il passaggio alla fase esecutiva ed operativa del piano. Ritengo fluo a questo punto, approfondire gli aspetti appena accennati, giacché po la realtà che è di fronte a noi è di una drammaticità inoppugnabile. Il piano per la costruzione di asili rischia di naufragare nel suo corso per la fortissima sperequazione lamentata tra finanziamento promesso dell'opera per la nota sfavorevole congiuntura che sta interessando la nostra economia.

A dire il vero, la Regione in unione ad altre Regioni, e con il conforto autonomo, delle forze sindacali, dei partiti, ha interpretato da tempo il disagio in cui si dibattono i Comuni, vuoi per la difficoltà di ordine di diritto frapposta dalla tassa DD.PP., per la concessione di mutui, e per l'estrema delicatarietà dei propri bilanci, facendone viva rappresentanza e dimostranza al governo nazionale al fine di ottenere il rifinanziamento della legge 1044.

A fronte della sordità riscontrata, non è dato alla Regione di trovarne i mezzi finanziari per rinnovare le anzidette difficoltà.

A tanto, ritengo si possa provvedere emanando la misura dello stanziamento annuale di £. 400.000.000 a £. 1.500.000.000, per gli anni 1972-73, e la misura del contributo regionale sino ad un ammontare massimo di £. 300.000.000 per ciascun asilo.

Il maggior onere finanziario necessario è di £. 2.200.000, oltre gli stanziamenti già stanziati per gli anni 1972-73, per complessive £. 3.000.000.000 per 100 asili finanziati.

Alla relativa copertura finanziaria si farà fronte con l'utilizzo di  
dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione pe  
cizio finanziario 1974.

Ed è per tali precipue finalità che propongo il disegno di legge in  
mento.-

Art. 1

Lo stanziamento annuale di L. 400 milioni previsto dall'art. 23 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 viene elevato a L. 1.500.000.000 limitatamente agli anni 1972 -73.

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo " una tantum" sino a L. 30 milioni per asili nido ai Comuni o Consorzi di Comuni compresi nel piano regionale per la costruzione di asili nido per gli anni 1972-73 e finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in riferimento ai mesi esercizi, per le finalità di cui all'art. 2 della legge 6/12/1971, n. 1044.

Art. 3

Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 saranno osservate le norme del Regolamento regionale n. 3 del 23 luglio 1974, per quanto compatibili con la presente legge.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge determinato in complessive lire 2.200.000.000, si provvede con la utilizzazione della disponibilità per uguale importo, del fondo previsto al cap. 324 art. 2 del bilancio di previsione 1974, avente ad oggetto: " Fondo globale destinato al finanziamento di legge in corso di approvazione".

La competenza della spesa di cui al 1° comma è posta a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge è perfezionata.

Art. 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi  
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127  
della Costituzione e 60 dello Statuto.